



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.11.1

Allegati: 3

M Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8296]
(va@pec.mite.gov.it)

M Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8296]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 8296] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Serramanna e Samassi) - Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "SERRAMANNA 1", della potenza di 25,82 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Tintoretto S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

M Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

M Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

19/01/2023

A

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *"Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *"Ministero della cultura"*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137"*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *"Soprintendenza speciale per il PNRR"*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*, secondo cui *"La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti"*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *"il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione] del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica"*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *"competente direttore generale del Ministero della cultura"* all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito *"Direzione generale ABAP"*) al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della

cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e n. DGABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

VISTE le "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici", pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

CONSIDERATO che la **Tintoretto S.r.l.**, con nota del 01/04/2022, ha presentato istanza di pari data anche alla Soprintendenza speciale per il PNRR, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "SERRAMANNA 1", della potenza di 25,82 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Serramanna (SU) e Samassi (SU).

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_ante.MATTM.RU.U123800 del 07/10/2022, ha chiesto a Tintoretto S.r.l. di perfezionare l'istanza di VIA di cui sopra.

CONSIDERATO che la **Tintoretto S.r.l.**, con PEC del 12/10/2022, ha perfezionato gli atti richiesti dal Ministero della transizione ecologica, trasmettendo anche una nuova istanza di VIA.

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare, con modello "agrivoltaico", denominato "Serramanna 1", avente una potenza di picco nominale di 25,82 MWp. I moduli fotovoltaici installati a terra mediante tracker monoassiali (sistemi ad inseguimento solare) saranno ancorati mediante profili metallici infissi nel terreno con battipalo e, se necessario, in cls; le strutture di sostegno saranno distanziate le une dalle altre, in direzione Est-Ovest, con un interasse di circa 5 m, in modo da evitare fenomeni di ombreggiamento. L'impianto sarà del tipo grid-connected e l'energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, salvo gli autoconsumi di centrale, con connessione alla rete di trasmissione in Alta Tensione a 150 kV mediante cabina di trasformazione MT/AT, di competenza del proponente, collegata in antenna a 150 kV sul futuro ampliamento della stazione elettrica di smistamento (SE) della RTN 150 kV di

Serramanna, previo potenziamento/rifacimento della linea RTN a 150 kV "Serramanna – Villasor" di proprietà di Terna S. p.A. L'impianto agrivoltaico è localizzato per 2/3 nel Comune di Serramanna, su un'area di circa 29,41 ha, e per 1/3 nel Comune di Samassi, su un'area di 7,7 ha, prevalentemente pianeggianti, nelle campagne agricole racchiuse tra la S.S. 293 e la S.S. 196dir, di collegamento rispettivamente tra il centro abitato di Samassi e Vallermosa o Serramanna; la cabina di trasformazione AT/MT (SSEU) è localizzata nel Comune di Serramanna. All'interno del campo fotovoltaico, lungo la recinzione perimetrale, verrà realizzata una viabilità di servizio caratterizzata da una larghezza di 3,0 m e da una struttura permeabile capace di garantire, così come la viabilità interna, la permeabilità dei suoli; unica eccezione saranno le aree occupate dalle cabine contenenti le apparecchiature elettriche. L'impianto è suddiviso in 3 campi corrispondenti a tre linee MT a 36 kV, realizzate in cavo tripolare elicordato interrato che collegano l'impianto alla sottostazione MT/AT (SSEU). Alcune aree del campo 3 (ndr all'interno dei limiti amministrativi del Comune di Samassi), a causa della presenza di ritrovamenti di natura storico-archeologica, verranno lasciate libere e impiegate quali aree di manovra, sia durante la fase realizzativa che in fase di esercizio. Completano l'intervento l'installazione di apparecchiature e impianti ausiliari quali l'impianto televisivo a circuito chiuso e l'impianto di illuminazione esterna pertinenti al perimetro dell'impianto e alle piazzole dove sono installate le cabine MT. Lungo il perimetro dell'impianto sarà messa in opera una recinzione modulare in pannelli metallici realizzata con filo zincato elettrosaldato (colore verde RAL 6005); l'accesso all'impianto sarà garantito, per ogni distinta area, da un cancello costituito da profili in acciaio zincato a caldo, con luce di apertura pari ad almeno 6 metri, sorretto da due pilastri in cemento armato. L'impianto ricade nella piana campidanese, in un'area prevalentemente pianeggiante, il cui paesaggio si caratterizza con un fitto mosaico di colture erbacee irrigue e non irrigue, con frequenti impianti di specie arboree con funzione di frangivento (v., in particolare, il campo FV3). Il tratto interessato del Riu Gora Figuera è previsto che sia oggetto di un intervento al fine di ribadirne la funzione di corridoio ecologico. Si prevedono opere di miglioramento dell'intera superficie a pascolo naturale interessato con un "prato pascolo polifita permanente".

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0132951 del 26/10/2022, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul proprio Portale VA della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 5059 del 27/10/2022, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinqüies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), avendo dovuto preliminarmente evidenziare al Ministero della transizione ecologica "... che, a seguito della ricezione della nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0132951 del 26/10/2022, si è dovuto constatare sul Portale VA [ID_VIP 8296] che, contrariamente a quanto comunicato, il SIA e la documentazione allegata non sono ancora disponibili alla data del 27/10/2022, con la conseguenza che la relativa consultazione è impossibile. Per quanto sopra, si deve chiedere a codesto Ministero della transizione ecologica che i predetti elaborati siano effettivamente resi pubblici sul Portale VA, assegnando un nuovo termine per la relativa consultazione ...", come anche i contributi istruttori del Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e del Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP. Avendo, successivamente verificato l'effettiva pubblicazione della predetta documentazione sul Portale VA in data 28/10/2022, come anche comunicato da Tintoretto S.r.l. con PEC del 28/10/2022;
- b) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 28377 del 03/11/2022, con la quale si è dichiarato al Ministero della transizione ecologica il concorrente interesse regionale per la procedura di VIA ed indicato, conseguentemente, il proprio rappresentante da integrare nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per la relativa istruttoria;
- c) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 31107 del 25/11/2022, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, affermando, tra l'altro, che "... L'area di intervento si colloca in ambito di paesaggio non costiero, caratterizzato da tematismi dell'Assetto Ambientale riconducibili alle aree ad utilizzazione agroforestale (artt. 28-30 delle NTA del PPR) in cui saranno collocati i pannelli fotovoltaici. In tali aree sono

“vietate trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti (...)”. Il sito proposto per la realizzazione dell'impianto ricade parzialmente tra le aree non idonee, individuate dalle Direttive regionali approvate con la Delib.G.R. 59/90 del 27.11.2020 (Elenco delle aree e siti considerati nella definizione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del DM 10.9.2010), in relazione ai seguenti punti dell'Allegato b) alla medesima deliberazione: punto 7: Aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo), ricadendo le stesse interamente in “terreni agricoli irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica”, (punto 7.2_Allegato b); punto 13. - 13.8: Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee. I campi 2 e 3 ricadono infatti, anche se parzialmente, nella fascia dei 150 m da un bene paesaggistico cartografato nel P.P.R. e vincolato, ex art. 143, c. 1, lett. d) del D.Lgs 42/04, per effetto dell'art. 17, comma 3, lett. h) delle N.T.A. (Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee - Fiume Gora Figuera e Ripartitore basso n. 0041) ... Nonostante il Piano Paesaggistico Regionale non individui in prossimità dell'area di impianto beni paesaggistici storico-culturali, le indagini svolte in loco in occasione del progetto hanno rilevato all'interno del campo 3, ad Est, un'importante dispersione di materiale archeologico di età romana, condizione per cui, cautelativamente lo studio di layout ha delimitato l'area di dispersione del materiale archeologico, tra due filari di alberi, escludendola dalle superfici occupate dai pannelli fotovoltaici, a tutela dei beni rilevati. In conclusione, per quanto l'installazione di tale tipo di impianti goda di un particolare favore normativo, si evidenzia che: - l'impianto agrivoltaico proposto, ancorché si dichiara l'interesse al miglioramento della fertilità del suolo, e al miglioramento agronomico della superficie agricola (n.d.r. da pascolo libero per il bestiame ovino a prato pascolo polifita permanente), secondo quanto riportato negli elaborati, comporta una sottrazione di superficie alla produzione agricola di oltre 11 ha (n.d.r. superficie occupata dai pannelli); - è ubicato in un'area di elevata sensibilità per l'alta concentrazione di beni di natura storico-culturale oggetto di specifica tutela (n.d.r. campo 3); - non è stata dimostrata l'impossibilità di localizzazione alternativa, ma si dichiara che “le superfici libere nelle aree P.I.P. di Samassi e Serramanna non sarebbero sufficienti per la realizzazione di un impianto come quello in progetto e non costituirebbero, dunque, un'alternativa di localizzazione adeguata per l'installazione di una centrale elettrica da fotovoltaico”. La scelta del sito appare pertanto dettata prevalentemente dalle caratteristiche del terreno e dalla presenza di una rete infrastrutturale esistente a servizio di aree in cui l'installazione di un impianto di produzione energia rinnovabile sembrerebbe rappresentare il principale/solo obiettivo rispetto all'utilizzo agronomico delle stesse. Risulta assente una adeguata analisi delle alternative localizzative, tecnologiche e dimensionali ... L'obiettivo legato alla produzione e vendita di energia elettrica appare infatti prevalente rispetto all'attività agricola e al riconoscimento delle aree in oggetto quali “aree agricole interessate da produzioni di qualità”, causa tra l'altro della frammentazione paesaggistica e ambientale del contesto naturale agricolo. In tal senso si rimanda alla citata nota della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale prot. n. 57644 del 18.11.2022 (Prot. D. G.A. n. 30187 di pari data) nella quale “sotto il profilo della preservazione del paesaggio agrario, si ritiene che impianti fotovoltaici di questa estensione territoriale, anche se “agrovoltaici”, mal si integrino nel paesaggio circostante, sia in fase di realizzazione che di esercizio e contribuiscano in modo molto significativo ad accentuare l'effetto cumulativo di co-visibilità con altri impianti presenti, oggi e in futuro, nel territorio agrario di riferimento comportando un cambiamento della percezione dello stesso per molti anni. Si richiamano gli artt. 4, 103 e 109 delle N.T.A. del P.P.R. ai fini della conformità ad esso delle opere, facendo osservare in particolare che ai sensi dell'art. 103 delle N.T.A. del P.P.R. gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se previsti nei rispettivi piani

di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R., ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico (quindi esterne alle aree tutelate paesaggisticamente) e progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali ...”;

- d) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente nota prot. n. 32590 del 07/12/2022, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali integrative, con allegato il contributo resto dalla Direzione generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna con la nota prot. n. 12628 del 06/12/2022;
- e) Soprintendenza speciale per il PNRR note prot. n. 6961 del 15/12/2022 e n. 233 del 09/01/2023, con le quali è stato chiesto nuovamente il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente;
- f) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nota prot. n. 1089 del 13/01/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale, evidenziando per quanto attiene la tutela del patrimonio archeologico e la prevenzione del relativo rischio che “... In particolare si deve evidenziare l’alto rischio di rinvenimenti archeologici fortuiti nel settore orientale del campo 3, UR 4, dove è stata riscontrata la presenza di un’area di dispersione di frammenti ceramici e altri materiali archeologici - “tantissimi frammenti ceramici di varia tipologia (tra i quali si riconoscono produzioni in sigillata africana ma anche aretina, contenitori a pareti sottili, anforacei, ecc.), embrici, tegole e tegole hamatae, mattoni (alcuni con incrostazioni di calce), frammenti di lastre di marmo e ancora un frammento di mandibola umana)” - verosimilmente riconducibile alla presenza di un insediamento o una necropoli di età romana imperiale. A tal riguardo, in assenza di approfondimenti di indagini mediante saggi preventivi in numero e ampiezza sufficienti a garantire un’adeguata campionatura del terreno e a verificare la natura del deposito archeologico e la sua reale estensione, non si ritiene sufficiente la proposta progettuale di ridurre i filari di pannelli del campo 3, risparmiando esclusivamente la zona coincidente con l’area di dispersione del materiale archeologico in superficie. Tale soluzione, infatti, non consente di escludere completamente la presenza di contesti e/o strutture archeologiche sepolte nelle vicinanze dell’area di dispersione di materiale archeologico e soprattutto non permette di valutare l’impatto complessivo, anche indiretto, dell’impianto agrivoltaico rispetto all’eventuale presenza di beni archeologici nell’UR4. Per quanto riguarda i campi denominati 1 e 2 e le altre zone di intervento (tracciato dei cavidotti e sottostazione elettrica di nuova realizzazione), la relazione di archeologia preventiva ha valutato basso il rischio di rinvenimenti archeologici fortuiti. Tale valutazione può essere condivisa sulla base del noto, sebbene occorra tener presente la ricchezza di testimonianze archeologiche del contesto territoriale in cui si inseriscono le opere ...” (v. paragrafo A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell’intervento), concludendo per il relativo fattore ambientale che “... A.3. Parere conclusivo relativo al patrimonio archeologico - In considerazione del alto potenziale archeologico individuato nel campo 3, in corrispondenza dell’UR 4, per la presenza di abbondante materiale archeologico verosimilmente riferibile a un insediamento o un’area di necropoli di età romana, al fine di verificare la natura, la consistenza e l’effettiva ampiezza del deposito archeologico indiziato dal materiale disperso in superficie, si ritiene necessario un approfondimento di indagine mediante la realizzazione di saggi preventivi ai sensi all’art. 25, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 in tutta l’area interessata dall’impianto agrivoltaico “campo 3” ...”. Per quanto attiene alla tutela del patrimonio paesaggistico, la medesima Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio riporta che “... Il progetto interferisce per vari aspetti con aree vincolate paesaggisticamente. La criticità più rilevante riguarda le ampie aree del campo 1 e del campo 2 dell’impianto fotovoltaico localizzate all’interno della fascia dei 150 m del Fiume Gora Figuera, vincolato paesaggisticamente dall’art. 17, comma 3, lett. h) delle NTA del PPR (art. 143 del D.lgs. 42/2004) ... La morfologia del terreno interessato dall’opera si presenta prevalentemente pianeggiante; il paesaggio agrario è fortemente caratterizzato dall’opera dell’uomo, a partire dai confini regolari e pressoché equidistanti dei campi sino alle sistemazioni idrauliche a servizio dell’ampia pianura storicamente coltivata, i cui campi sono spesso diaframmati dalla presenza di frangivento a Eucalyptus. Le aree di progetto ricadono sui terreni agricoli irrigati e gestiti dai Consorzi di Bonifica del comprensorio Sardegna meridionale e sono classificate dal PPR come “aree ad utilizzazione agroforestale” destinate a colture erbacee specializzate e ad impianti boschivi artificiali, disciplinate dagli artt. 28-30 delle NTA, che vietano le trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale. Per quanto sopra si ritiene che il sito proposto per la realizzazione dell’impianto non possa ricadere tra le aree brownfield di cui alla D.G.R. 59/90

del 27/11/2020, All. B (aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati), indicate come preferenziali per l'installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili. Inoltre, nello specifico, l'area dell'impianto ricade parzialmente all'interno di aree classificate come non idonee dalla stessa D.G.R., All. B, Tab. 1: - fiumi, torrenti, corsi d'acqua, iscritti negli elenchi, e relative sponde o piedi di argini, per una fascia di 150 metri ciascuna; - fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi di argini, per una fascia di 150 metri ciascuna e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee; - nonché tra le aree non idonee (Gruppo 7): "aree agricole interessate da produzioni agricole-alimentari di qualità (...)", in quanto le stesse ricadono interamente in "terreni agricoli irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica", (punto 7.2_Allegato b). Come riportato nello stesso SIA, l'ISPRA (Portale dell'ISPRA – Sistema Informativo di Carta Natura), classifica l'area del campo agrivoltaico nell'habitat "Aree agricole tradizionali con sistemi di seminativo (...). Si possono riferire qui anche i sistemi molto frammentati con piccoli lembi di siepi, boschetti e prati stabili". Appare chiaro come le criticità circa l'idoneità dell'area ad accogliere un impianto di fatto fotovoltaico si sommino a quelle riscontrate con la disciplina del PPR, atteso che all'art. 29 vieta le trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale. Atteso che il progetto agrivoltaico prevede anche un'utilizzazione delle superfici diversa da quella agricola dato che oltre 11 ha saranno occupati dai pannelli fotovoltaici, il SIA non dimostra la rilevanza pubblica economica e sociale dell'intervento. Non sono fornite indicazioni sulle imprese che opereranno all'interno dell'impianto agro-fotovoltaico né sono stati predisposti fascicoli e piani colturali. La relazione agronomica illustra che la nuova destinazione sarà da pascolo libero per il bestiame ovino a prato pascolo polifita permanente, ma non considera la possibilità di un miglioramento fondiario coerente con il riconoscimento di "Aree agricole interessate da produzioni agricole-alimentari di qualità" tanto che l'obiettivo prevalente rispetto all'attività agricola sembra essere la produzione di energia elettrica. L'impianto agrivoltaico proposto comporterebbe una ingiustificata sottrazione della superficie agricola di oltre 11 ha, pari alla superficie occupata dai pannelli, senza che il SIA calcoli le eventuali esternalità da compensare. Inoltre, stante il mancato adeguamento al PPR degli strumenti urbanistici di Serramanna e Samassi, l'intervento appare in contrasto con l'art. 103 delle NTA laddove, al comma 1, lett-a), la localizzazione di nuove infrastrutture (ciclo dell'energia elettrica) è ammessa se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR (trattasi invece per entrambi i comuni di zona E- agricola). L'intervento appare in contrasto anche con le successive condizioni di ammissibilità dell'art. 103, che al comma 1, lett-b) stabiliscono che dette infrastrutture dovranno inoltre essere ubicate preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico, mentre l'area in questione rientra tra quelle definite "Aree agricole interessate da produzioni di qualità" della componente "Ambiente e agricoltura" dalla D.G.R. n.59/90 del 27.11.2020, in quanto si tratta di terreni agricoli irrigati e gestiti dai Consorzi di Bonifica. Parimenti, come sopra argomentato, in base alla stessa D.G.R. n. 59/90 dette aree non sono idonee alla ubicazione di FER. Le dimensioni dell'intervento impongono una attenta valutazione della capacità del contesto di assorbire la realizzazione di un nuovo impianto e rendono necessario valutare mitigazioni e compensazioni anche in considerazione della vicinanza del centro abitato di Serramanna, a meno di 3 km. Il SIA programma quale mitigazione per la realizzazione del progetto la rinaturalizzazione del fiume Rio Gora Figuera, attraverso l'impianto di una fascia di tamerici in monofila della lunghezza totale di 1.155 ml, stante che ritiene la fascia di tutela paesaggistica del fiume Gora Figuera, gravante su due dei tre campi agrivoltaici in progetto, "non coerente con le nuove forme e i nuovi processi che il paesaggio ha assunto negli ultimi decenni". Prevede inoltre, lungo tutto il perimetro dell'area interessata, l'impianto di una fascia tampone costituita da essenze arboree autoctone. Circa le misure di compensazione ambientale che saranno a vantaggio della collettività, il SIA ipotizza, durante l'iter autorizzativo, una concertazione con le amministrazioni locali di Serramanna e Samassi che, "a titolo meramente esemplificativo, potranno riguardare: - realizzazione di un impianto fotovoltaico da 10 kW da installare su una struttura di proprietà comunale; - installazione di 2/4 colonnine di ricarica per veicoli elettrici; - installazione di copertura fotovoltaica in 2 pensiline delle fermate dell'autobus". Si ritiene che le proposte sopra elencate non possano essere considerate misure compensative degli impatti negativi generati dalla sottrazione di terreno agricolo, dalla alterazione e frammentazione del paesaggio agrario e dalla occupazione di aree vincolate paesaggisticamente (fascia dei 150 m dal fiume Gora Figuera), in quanto non commisurate alla dimensione qualitativa. Circa l'impatto verificato, generato dalla visibilità dell'impianto, la mappa dell'intervisibilità teorica allegata al SIA evidenzia che i campi agrivoltaici saranno visibili entro un buffer di 3 km circa

nell'intorno e fino a 10 km in direzione est fino al centro abitato di Villacidro. Alla p. 67 della "Sintesi non tecnica" viene argomentato che "l'impatto negativo relativo alla modificazione dello skyline naturale, con conseguente modifica dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, è minimo a causa dello sviluppo prevalentemente orizzontale dell'impianto fotovoltaico" e che inoltre "l'effetto 'intrusione' (elementi estranei e incongrui rispetto ai caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici) è da valutarsi moderatamente negativo, in quanto l'impianto si inserisce in un'area agricola seppure non di elevato pregio paesaggistico". Per quanto sopra, sotto il profilo della preservazione del paesaggio agrario, si ritiene che impianti fotovoltaici di questa estensione territoriale, anche se agro-fotovoltaici, non si integrino nel paesaggio circostante in quanto passibili di mutare la sua percezione per numerosi anni oltre ad accentuare, allo stato attuale, l'effetto cumulativo di co-visibilità con altri impianti presenti nel territorio. Sebbene, al momento, gli impianti esistenti o in istruttoria si trovino ad almeno 3 km di distanza all'area interessata, si ritiene che l'impatto cumulativo potenziale e verificato possa essere di tipo negativo per la preservazione dei paesaggi agrari. Lo stesso SIA, alle pp. 234-235 del "Quadro di riferimento ambientale" riporta la quantità dei parchi fotovoltaici presenti entro un buffer di 20 Km dall'impianto in proposta, estratto dall'Atlante ATLAIMPIANTI degli impianti del GSE e aggiornati a luglio 2021, segnalando, nell'area vasta di riferimento, numerosi altri progetti fotovoltaici in fase di istruttoria e riconoscendo che gli impatti cumulativi relativi alla realizzazione di impianti fotovoltaici possono essere ricondotti in sintesi alle componenti paesaggio e uso del suolo. La valutazione proposta circa l'impatto cumulativo potenziale per cui "è minimo il rischio che si presentino tali impatti cumulativi, in quanto le superfici utilizzate non presentano colture di pregio e non è presente a brevi distanze un numero di impianti simili tale da generare un impatto cumulativo significativo. Inoltre l'altezza dei moduli è tale per cui l'intervento ha la stessa capacità di alterazione visiva di una coltivazione agricola" appare in contrasto con l'assunto di partenza per cui si riconosce che "sotto il profilo dell'uso del suolo, una eccessiva estensione degli impianti tale da coprire percentuali significative del suolo agricolo ha certamente un impatto importante". Tale impatto, considerata l'estensione del parco in argomento, si sostanzia infatti proprio nella sottrazione di paesaggio agricolo, allorquando, non venendo dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale, l'impianto proposto contrasta con l'art. 29 delle NTA del PPR, in ragione maggiore per l'effetto cumulativo con simili iniziative nell'area medio-vasta. In prossimità dell'area di studio, sia sul territorio di Serramanna che di Samassi, si registra la presenza di diversi impianti fotovoltaici, anche installati su serre, mentre a breve distanza dalla SE esistente, nonché sul territorio di Villacidro, risultano ulteriori progetti di simili impianti, attualmente in istruttoria o già approvati e in attesa di realizzazione, a cui si aggiungono gli impianti esistenti ed in proposta, all'interno e a ridosso della grande area del Consorzio Industriale di Villacidro, distante circa 8-9 km dall'area di progetto. La realizzazione del progetto in tale contesto verificato e potenziale è pertanto capace di produrre un cambiamento della percezione del territorio agrario per numerosi anni e comportare rilevanti impatti negativi sull'assetto paesaggistico. Circa la esplicitazione del percorso progettuale in relazione alle alternative possibili, nel SIA non è presente alcuna alternativa progettuale che commisuri, in termini di costi/benefici ambientali, le criticità del progetto proposto con i vincoli paesaggistici e con la disciplina del PPR con la quale appare in contrasto, nonché con la storica vocazione agricola del territorio comunale di Serramanna. Il SIA affianca all'alternativa Zero (p. 20 e segg. della "Sintesi non tecnica") una alternativa tecnologica, scartata perché porterebbe ad un conseguimento molto minore degli obiettivi energetici e ad un aumento degli impatti sulle componenti paesaggio e suolo, nonché una alternativa localizzativa in area produttiva o industriale, di fatto non approfondita con le seguenti motivazioni: "al fine del raggiungimento degli obiettivi preposti del settore energetico da fonti rinnovabili, tuttavia, il solo utilizzo delle aree industriali non sarà sufficiente. (...) E' necessario, dunque, per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, coinvolgere aree non solo industriali ma anche agricole con scarso pregio agronomico e adeguate caratteristiche". L'area in argomento è irrigata e gestita dai Consorzi di Bonifica del comprensorio Sardegna meridionale e, per quanto al momento non utilizzata per colture di pregio, non può considerarsi un'area agricola di scarso pregio agronomico; non è stata pertanto dimostrata l'impossibilità di localizzazione alternativa. La scelta del sito appare perciò dettata prevalentemente dalla morfologia del terreno e dalla presenza di una rete infrastrutturale esistente per cui, considerato quanto proposto nel piano agronomico (da pascolo libero per il bestiame ovino a prato pascolo polifita permanente), sembrerebbe che l'obiettivo principale del progetto sia la realizzazione del nuovo impianto di produzione da energia rinnovabile, piuttosto che il contribuire al rafforzamento della produzione colturale del territorio, che avrebbe consentito al progetto di superare le condizioni di ammissibilità dettate dall'art. 29 delle NTA del PPR ..", pervenendo

A MA

alla conclusione che "... B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI - Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, stanti le criticità di sopra evidenziate, si deve rilevare che l'interferenza con aree tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 di cui art. 142, comma 1 lett. c) e all'art. 143 (art. 17, comma 3, lettera h) delle NTA del PPR) e la non conformità con la disciplina del PPR circa l'utilizzazione delle aree ad utilizzazione agro-forestale (art. 29 delle NTA) concorrono a rendere la presente proposta non sostenibile paesaggisticamente, anche in relazione all'impatto cumulativo verificato e potenziale con simili impianti esistenti ed in progetto nell'area medio-vasta di riferimento, e pertanto il progetto presentato è da valutarsi negativamente. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche ed economico-sociali che legittimino la trasformazione di una zona ad utilizzazione agro-forestale in un impianto di produzione energetica occupato per una superficie pari ad 11 ha da strutture fotovoltaiche (art. 29 delle NTA del PPR). Sarà comunque da evitarsi l'installazione dei pannelli fotovoltaici a terra all'interno della fascia dei 150 m dal corso d'acqua Riu Gora Figuera, tutelata paesaggisticamente e peraltro riconosciuta non idonea alla ubicazione di FER dalla D.G.R. n.59/90 del 27.11.2020, così come anche sono riconosciute non idonee le aree gestite dai Consorzi di bonifica, atteso che le indicazioni della D.G.R. indirizzano l'installazione di FER su aree in assenza di vincoli paesaggistici ed in coerenza con la disciplina del PPR ...";

- g) Direzione generale ABAP – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. Servizio II della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 648 del 18/01/2023 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, affermando, tra l'altro, che "... In particolare, si segnala la presenza di un'area di dispersione di materiale archeologico nel settore orientale del campo 3; UR 4, «verosimilmente riconducibile alla presenza di un insediamento o una necropoli di età romana imperiale», per la quale è stata avanzata una proposta progettuale che prevederebbe la riduzione dei filari di pannelli nel campo 3. Tale proposta progettuale, che risparmierebbe esclusivamente la zona coincidente con l'area di dispersione del materiale archeologico in superficie, non risulta però accettabile dal momento che «non consente di escludere completamente la presenza di contesti e/o strutture archeologiche sepolte nelle vicinanze dell'area di dispersione di materiale archeologico e soprattutto non permette di valutare l'impatto complessivo, anche indiretto, dell'impianto agrivoltaico rispetto all'eventuale presenza di beni archeologici nell'UR4». A ciò si aggiunge il fatto che detto campo è inserito in un paesaggio archeologico denso di testimonianze, di seguito meglio descritte: - insediamento romano Santu Deus (comune di Serramanna), distante circa 360 m a Est; - insediamento romano di San Giorgio (comune di Serramanna), distante circa 840 m a Sud/Est; - insediamento romano di Santa Giuliana (comune di Serramanna), distante circa 1500 m a Sud/Est; - insediamento romano di S'Ortu 'e Pizzu (comune di Serramanna), distante circa 1300 m a Sud/Est; - nuraghe Su Muntonali (comune di Serramanna), distante circa 1550 m a Sud. Di conseguenza, considerato l'alto potenziale archeologico del campo 3, la Soprintendenza ritiene necessario attivare, ai sensi all'art. 25, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico mediante la realizzazione di saggi in numero e ampiezza sufficienti a garantire un'adeguata campionatura del terreno e a verificare la natura del deposito archeologico e la sua reale estensione ...";
- h) Direzione generale ABAP – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. Servizio III della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 677 del 19/01/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, non rilevando aspetti di specifica competenza del medesimo Servizio III.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi interessa direttamente aree tutelate quale bene paesaggistico tipizzato ed individuato ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. h), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (ai sensi degli allora vigenti art. 134, comma 1, lett. c, e 143, comma 1, lett. i, del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004):

- Riu Gora Figuera.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi occupa, per circa un terzo della propria superficie dei campi n. 1 e n. 2, le aree tutelate paesaggisticamente sopra descritte del Gora Figuera, le cui fasce di tutela pari a 150 m per lato sarebbero sostanzialmente compromesse dalla realizzazione del medesimo progetto, con la relativa sostituzione con opere a carattere industriale per la produzione di energia elettrica:




Figura 7: inquadramento su P.P.R. – beni paesaggistici art. 143- dettaglio sull’area e buffer di 150 m sui corsi d’acqua ricadenti nell’art.143.

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. VIA-R04, p. 59)

CONSIDERATO che le aree interessate dal progetto di cui trattasi (pari, complessivamente, a circa 29,41 ha nel comune di Serramanna, e di 7,77 ha nel comune di Samassi, per un totale di 37.18 ha), anche con riguardo alle fasce di tutela paesaggistica sopra richiamate, sono ancora pienamente utilizzate con funzione agricolo agroforestale, con campi che si distendono in maglie regolari tra i diversi rami dell’infrastrutturazione idraulica, ovvero allo stato ancora naturale:

6.2 Report fotografico stato dei luoghi




Figura 66: planimetria con indicate le posizioni di scatto delle panoramiche.

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. VIA-R04, p. 158, con cerchi ROSSI i punti di ripresa degli scatti fotografici di seguito riportati, rispetto allo stato dei luoghi non interessati da opere non attinenti a pratiche agricole)

MA



Figura 68: panoramica (pan 26).



Figura 70: panoramica (pan 06).



Figura 73: panoramica (pan 35).

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. VIA-R04, p. 160 – punti: pan 26 – 06 – 35, da sinistra a destra nell'immagine soprastante)

CONSIDERATO che il campo FV n. 3 dell'impianto proposto si colloca a raggiera rispetto all'areale entro il quale è stata rinvenuta dal Proponente una ricca presenza di elementi archeologici dispersi di varia natura e la cui natura potrebbe ipotizzare la presenza di un insediamento con strutture termali, con annesse una o più sepolture:




Figura 139: area di dispersione del materiale archeologico (in rosso).

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. VIA-R04, p. 245, con areale ROSSO individuata l'area di dispersione degli elementi archeologici rinvenuti dal Proponente)

MA

CONSIDERATO che il Proponente a seguito della predetta ricognizione per la prevenzione del rischio archeologico, ha inteso prevedere “... una virtuosa modifica del progetto iniziale, che ha escluso, di fatto, l’occupazione delle superfici indicate ...” (v. *Relazione paesaggistica*, elaborato n. VIA-R04, paragrafo *Prospezioni di superficie*, p. 245):



Figura 140: area di impianto e insediamento romano.

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. VIA-R04, paragrafo *Prospezioni di superficie*, p. 246)

CONSIDERATO, tuttavia, che la modifica così apportata al progetto iniziale costituisce un involuppo della medesima area dell’insediamento romano identificato dal Proponente, la quale area perderebbe ogni possibile riferimento con il proprio circostante contesto di giacenza, risultando, di fatto, estraniata irrimediabilmente dallo stesso contesto.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 13/01/2023 (Allegato n. 1), ha dichiarato, in ultimo, che “... Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, si comunica che le criticità e le interferenze con i vincoli e la disciplina del PPR portano all’espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4 [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: vedi quanto sopra riportato alla lettera f) degli atti e pareri acquisiti nel corso del presente procedimento di VIA]. La localizzazione degli interventi in aree sottoposte a disciplina di tutela ed in contrasto con essa, in quanto un’ampia parte dei campi 1 e 2 obliterano la fruibilità paesaggistica di beni tutelati ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 (art. 17, comma 3, lettera h) delle NTA del PPR), l’eccessivo consumo di territorio a svantaggio della conservazione del paesaggio agricolo dovuto alla prevista estensione dell’impianto, l’impatto cumulativo verificato e potenziale con simili impianti esistenti ed in progetto, rendono la presente proposta non sostenibile paesaggisticamente. Diversa sarebbe stata la valutazione di una soluzione progettuale che avesse contemplato l’esame di soluzioni alternative localizzative e dimensionali individuando, tra più soluzioni possibili, quella che avesse superato in misura maggiore le criticità sotto il profilo paesaggistico ...”.

CONSIDERATO che Tintoretto S.r.l., con la documentazione trasmessa (neanche con la *Relazione agronomica*, elaborato n. VIA-R05, allegato originariamente all’istanza di VIA), non ha prodotto adeguati atti che possano attestare il soggetto attuatore (quale associato alla produzione elettrica dell’impianto fotovoltaico proposto) delle attività progettuali agricole proposte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell’impianto industriale proposto, visto che la Società proponente non ha tra i propri scopi societari quelli della produzione zootecnica e agricola diretta (v. Sintesi Non Tecnica, capitolo 3 – *Società proponente*).

RITENUTO, pertanto, che la sostenibilità paesaggistica dell’impianto industriale di cui trattasi è nel suo insieme direttamente e indissolubilmente legata, per le parti del progetto proposto poste all’esterno delle fasce di tutela paesaggistica sopra descritte, anche all’esercizio continuo e per tutta la vita utile dello stesso impianto, delle predette attività agricole (come ancora osservato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la nota del 25/11/2022 sopra citata, p. 8, ultimo alinea).

MA

CONSIDERATO che il sistema agrivoltaico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione effettiva fra l'attività agricola e la produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi (v. attività di produzione elettrica da FER ed attività agricola), non potendosi condividere l'ipotesi che, per un impianto definito agrivoltaico, le connesse attività agricole siano definite elemento accessorio alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, dovendosi invece trattare necessariamente di un solo sistema integrato tra produzione elettrica e la medesima attività agricola.

CONSIDERATO che le attività agricole proposte si sarebbero dovute prospettare anche con riferimento alle appropriate strutture logistiche di supporto, nonché essere monitorate nella loro efficacia produttiva (aspetti, infatti, totalmente assenti nelle verifiche condotte con il SIA – *Quadro di Riferimento Progettuale*, ove, tra l'altro, il presente impianto è definito quale "fotovoltaico" – v. paragrafo 1.1 *Descrizione dell'impianto fotovoltaico*), affinché l'impianto industriale possa essere effettivamente definito agrivoltaico per l'intera sua vita utile, indicata in circa 25-30 anni (v. *Piano di dismissione*, capitolo 4, p. 7, nel quale, d'altronde, la sopravvivenza delle attività agricole non è tema trattato, a dimostrazione della relativa estraneità rispetto all'iniziativa imprenditoriale proposta per la produzione principale di energia elettrica, quale impianto fotovoltaico e non agrivoltaico).

CONSIDERATO che il Proponente non ha previsto interventi orientati all'efficientamento energetico e funzionale delle strutture dell'azienda agricola che si dovrebbe occupare delle attività agricole, anche con riguardo ai relativi mezzi agricoli elettrici, quale ulteriore forma di specifica integrazione tra le stese attività agricole e la produzione di energia elettrica.

CONSIDERATO che il Proponente con l'elaborato *Relazione rischio incendio boschivo* (n. VIA-R10) ha previsto la realizzazione di una "fascia arata", che sarà regolarmente mantenuta e verrà utilizzata dai mezzi, di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale all'area di progetto (v. capitolo 5. *Prevenzione degli incendi*, p. 27), tuttavia, senza considerare che lo stesso impianto fotovoltaico può essere elemento di innesco di medesimi fenomeni incendiari.

CONSIDERATO che le esigenze di prevenzione incendi comportano, quindi, l'ulteriore occupazione di aree tutelate quali beni paesaggistici tipizzati ed individuati ai sensi del Piano paesaggistico regionale, costituendosi le richieste fasce parafuoco come un ulteriore impatto negativo per la tutela e conservazione delle medesime aree nel loro attuale stato agricolo.

CONSIDERATO che, con riferimento alla impossibilità di localizzazione alternativa delle opere previste in corrispondenza dell'area tutelata per il suo interesse paesaggistico tipizzato ed individuato dal Piano paesaggistico regionale, il Proponente afferma la necessità di realizzare comunque il progetto fotovoltaico così come proposto attesa l'altrettanta necessità di produrre energia elettrica (pur riconoscendo che la non realizzazione dell'impianto consentirebbe in ogni caso il proseguimento dello sfruttamento agricolo attuale del terreno – v. SIA – *Quadro di riferimento Progettuale*, paragrafo 2.1. *Alternativa zero*, p. 20), avendo verificato solo l'impossibilità di localizzare la propria proposta progettuale nelle aree industriali esistenti nei territori comunali qui già interessati, quali aree dichiarate "idonee" ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021 (pur riconoscendone l'esistenza alternativa nell'area della città metropolitana di Cagliari - v. SIA – *Quadro di riferimento Progettuale*, paragrafo 2.3. *Alternativa di localizzazione*, p. 23) e, quindi, di minore incidenza paesaggistica, ma anche, per il caso di cui trattasi, di non interesse archeologico.

CONSIDERATO che l'art. 146, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, prescrive che "1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione".

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno dell'area tutelata paesaggisticamente dal Piano paesaggistico regionale è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al patrimonio culturale e al paesaggio.

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021, come anche dichiarate "non idonee" con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del Decreto ministeriale 10 settembre 2010.

* MA

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che *"1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ..."*.

CONSIDERATO che l'art. 22, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, qualora l'impianto FER proposto non ricada in aree dichiarate "idonee".

CONSIDERATO che quanto disciplinato dall'art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, attiene alla fase dell'autorizzazione unica e non della presente valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. , 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che *"... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ..."*.

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che *"... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14"*.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime, qui riconosciuti dal Piano paesaggistico regionale vigente nel senso sopra riportato per le aree agricole interessate dalla proposta progettuale in esame. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Tintoretto S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato e allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 13/01/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con particolare riguardo alla tutela del fattore ambientale del patrimonio paesaggistico e del paesaggio, risultando l'eventuale realizzazione delle indagini chieste ai sensi dell'art. 25, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, non dirimenti, anche in caso di loro esito negativo, a determinare comunque la compatibilità paesaggistica del progetto in esame nel suo complesso.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP (quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP (quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 13/01/2023; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "SERRAMANNA 1", della potenza di 25,82 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Serramanna (SU) e Samassi (SU).




Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (COMUNI DI SERRAMANNA E SAMASSI) – Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato “SERRAMANNA 1”, della potenza di 25,82 MW e delle relative opere di connessione alla RTN (ID_VIP 8296).

Procedura riferita al D. Lgs. 152/2006 – VIA (art. 23 PNIEC)

Proponente: Tintoretto S.r.l.

Rif. vs. nota prot. n. 5059 del 27/10/2022 – ns. prot. n. 38570-A del 28/10/2022

Parere endoprocedimentale.

In riscontro alla richiesta in oggetto, avanzata con la nota prot. n. 5059 del 27/10/2022 della Soprintendenza Speciale per il PNRR, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. ns n. 38570-A del 28/10/2022, questa Soprintendenza ABAP comunica quanto riportato negli Allegati A e B, relativi, rispettivamente alla tutela del patrimonio archeologico e alla tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio.

Il progetto denominato “Serramanna 1” prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare.

La zona prevista per la realizzazione dell’impianto è situata a circa 3 km a nord-ovest del centro abitato di Serramanna e a circa 3 km a sud-ovest del centro abitato di Samassi, nella Provincia del Sud Sardegna (SU). L’impianto interessa aree a destinazione urbanistica agricola (zona E) ricadenti per 2/3 nel Comune di Serramanna e per 1/3 nel Comune di Samassi, ed ha una superficie complessiva di circa 37,2 ha (Serramanna: 29,4 ha; Samassi: 7,8 ha).

Il progetto proposto intende migliorare l’intera superficie a pascolo naturale in superfici a “prato pascolo polifita permanente”.

L’area occupata dai pannelli fotovoltaici è suddivisa in 3 campi corrispondenti a tre linee MT a 36 kV, realizzate in cavo interrato che collegano l’impianto alla sottostazione MT/AT (SSEU). Ciascun campo è ulteriormente diviso in sottocampi, ciascuno dei quali facente capo ad una cabina MT/BT; si prevedono 3 cabine di campo e 16 cabine di sottocampo. Dai moduli fotovoltaici alle cabine inverter di ciascun sottocampo sono distribuite le linee DC in cavo interrato che collegano i moduli direttamente allo stadio di ingresso DC degli inverter.

L’impianto, del tipo grid-connected, avrà una potenza di picco nominale di 25.818,65 kWp; sono previsti 100 inverter fotovoltaici da 200 kW, raggruppati in stringhe da 26 moduli. I moduli fotovoltaici sono installati a terra mediante tracker monoassiali (sistemi ad inseguimento solare), ancorati da profili metallici infissi nel terreno ed in previsione eventualmente in cls; le strutture di sostegno avranno interasse di circa 5



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

m. L'energia elettrica prodotta sarà riversata in rete, salvo gli autoconsumi di centrale, con connessione alla rete di trasmissione in Alta Tensione a 150 kV mediante cabina di trasformazione MT/AT, collegata in antenna a 150 kV. L'attraversamento dei fiumi intercettati dall'elettrodotto avverrà in sub-alveo mediante trivellazione orizzontale controllata.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una Cabina di consegna all'ingresso del campo agrivoltaico per convogliare l'energia prodotta; cavidotti per cavi interrati compreso il reinterro della trincea; gli elementi di segnalazione e/o protezione e le opere accessorie (pozzetti di posa/ispezione, chiusini, ecc.); plinti e fondazioni dei pali di illuminazione; cabine elettriche MT di tipo prefabbricato; recinzioni dell'impianto; elettrodotto di connessione alla rete con cavi interrati di tipo standard sia per il collegamento interno dei sotto campi sia per la connessione alla SSEU.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A.1.1. Beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10, 12, 13 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.

Le aree in cui ricadono le opere in progetto non sono interessate da vincoli di natura archeologica ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004.

A.1.2. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Non si riscontrano interferenze dirette con beni archeologici del PPR e/o con zone di salvaguardia di natura archeologica individuate nei PUC del comune di Serramanna e di Samassi.

A.1.3. Aree e siti archeologici noti da fonti d'archivio e bibliografiche

Nella buffer zone di 2 km, si segnalano i seguenti siti e aree archeologiche note da fonti d'archivio e bibliografiche:

- Pozzo di Bangialudu (comune di Serramanna), distante circa 290 m a ovest del campo 1;
- Chiesa di Santu Perdu in Serra (comune di Serramanna), distante circa 150 m a Sud del cavidotto MT;
- Insediamento romano Santu Deus (comune di Serramanna), distante circa 360 m a est del campo 3;
- Insediamento romano di San Giorgio (comune di Serramanna), distante circa 840 m a Sud/Est del campo 3;
- insediamento romano di Santa Giuliana (comune di Serramanna), distante circa 1500 m a Sud/Est del campo 3;
- insediamento romano di S'Ortu 'e Pizzu (comune di Serramanna), distante circa 1300 m a Sud/Est del campo 3;
- nuraghe Su Muntonali (comune di Serramanna), distante circa 1550 m a Sud del campo 3.

A.2. Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

La relazione di archeologia preventiva di cui all'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per quanto redatta prima della data di entrata in vigore del DPCM 14 febbraio 2022 recante *Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati*, non risulta pienamente conforme a quanto previsto dalla Circolare n. 1/2016 dell'allora Direzione Generale Archeologia del MiBACT per quanto riguarda le elaborazioni cartografiche (in particolare risultano assenti la carta della visibilità e la carta del potenziale rischio archeologico). Ciò nonostante le indagini preliminari



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

riportano un inquadramento complessivo sotto il profilo archeologico del territorio in cui ricadono le opere e soprattutto sono corredate dei risultati della ricognizione sul campo, consentendo un'adeguata valutazione del rischio archeologico legato alle realizzazioni delle opere in progetto.

In particolare si deve evidenziare l'alto rischio di rinvenimenti archeologici fortuiti nel settore orientale del campo 3, UR 4, dove è stata riscontrata la presenza di un'area di dispersione di frammenti ceramici e altri materiali archeologici - "tantissimi frammenti ceramici di varia tipologia (tra i quali si riconoscono produzioni in sigillata africana ma anche aretina, contenitori a pareti sottili, anforacei, ecc.), embrici, tegole e tegole hamatae, mattoni (alcuni con incrostazioni di calce), frammenti di lastre di marmo e ancora un frammento di mandibola umana)" - verosimilmente riconducibile alla presenza di un insediamento o una necropoli di età romana imperiale.

A tal riguardo, in assenza di approfondimenti di indagini mediante saggi preventivi in numero e ampiezza sufficienti a garantire un'adeguata campionatura del terreno e a verificare la natura del deposito archeologico e la sua reale estensione, non si ritiene sufficiente la proposta progettuale di ridurre i filari di pannelli del campo 3, risparmiando esclusivamente la zona coincidente con l'area di dispersione del materiale archeologico in superficie. Tale soluzione, infatti, non consente di escludere completamente la presenza di contesti e/o strutture archeologiche sepolte nelle vicinanze dell'area di dispersione di materiale archeologico e soprattutto non permette di valutare l'impatto complessivo, anche indiretto, dell'impianto agrivoltaico rispetto all'eventuale presenza di beni archeologici nell'UR4.

Per quanto riguarda i campi denominati 1 e 2 e le altre zone di intervento (tracciato dei cavidotti e sottostazione elettrica di nuova realizzazione), la relazione di archeologia preventiva ha valutato basso il rischio di rinvenimenti archeologici fortuiti. Tale valutazione può essere condivisa sulla base del noto, sebbene occorra tener presente la ricchezza di testimonianze archeologiche del contesto territoriale in cui si inseriscono le opere.

A.3. Parere conclusivo relativo al patrimonio archeologico

In considerazione del alto potenziale archeologico individuato nel campo 3, in corrispondenza dell'UR 4, per la presenza di abbondante materiale archeologico verosimilmente riferibile a un insediamento o un'area di necropoli di età romana, al fine di verificare la natura, la consistenza e l'effettiva ampiezza del deposito archeologico indiziato dal materiale disperso in superficie, si ritiene necessario un approfondimento di indagine mediante la realizzazione di saggi preventivi ai sensi all'art. 25, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 in tutta l'area interessata dall'impianto agrivoltaico "campo 3".

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

Le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli paesaggistici derivanti da dichiarazioni di notevole interesse pubblico.

B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

Le opere di connessione (cavidotto) lambiscono l'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004 del Torrente Leni, iscritto al n. 426 nel Registro delle acque pubbliche - Elenco Principale di Cagliari.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006; l'area oggetto di intervento non ricade all'interno degli ambiti di paesaggio individuati dal PPR.

I comuni di Serramanna e Samassi, interessati dalla realizzazione del campo agrivoltaico, dal cavidotto e dalle opere di rete per la connessione non sono dotati di strumenti di pianificazione urbanistica adeguati al Piano Paesaggistico Regionale; le aree dell'intervento sono classificate come zona urbanistica E agricola.

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

- Piano Paesaggistico Regionale (*assetto ambientale*):

Le aree interessate dall'intervento sono aree caratterizzate da colture erbacee specializzate sia intensive che estensive, pascolo brado, riordini fondiari e opere di sistemazione idraulica.

Sono classificate dal PPR prevalentemente come "aree ad utilizzazione agroforestale" destinate a colture erbacee specializzate e ad impianti boschivi artificiali, disciplinate dagli artt. 28-30 delle NTA, che vietano le trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale.

Ampie aree del campo 2 e del campo 3 dell'impianto fotovoltaico sono localizzate all'interno della fascia dei 150 m del Fiume Gora Figuera, vincolato paesaggisticamente dall'art. 17, comma 3, lett. h) delle NTA del PPR (art. 143 del D.lgs. 42/2004).

Il cavidotto attraversa le fasce di tutela paesaggistica dei 150 m ricadenti sia sul Fiume Gora Figuera che sul Canale Ripartitore Basso, anch'esso vincolato dall'art. 17, comma 3, lett. h) delle NTA dal PPR (art. 143 del D.lgs. 42/2004).

- Piano Paesaggistico Regionale (*assetto storico culturale*):

All'interno dell'area di progetto o in prossimità del suo perimetro non sono presenti beni paesaggistici e identitari.

- Piano Paesaggistico Regionale (*assetto insediativo*):

L'intervento è disciplinato dalle NTA del PPR all'art. 103 – "Sistema delle infrastrutture. Prescrizioni", per cui la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa: se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR (i comuni in argomento non sono dotati di strumento urbanistico adeguato al PPR); se ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; se progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali.

Riguardo al territorio di riferimento: in prossimità del sito (circa 850 m, in direzione ovest) il PPR perimetra l'"area speciale" occupata dal serbatoio idrico a torre; in direzione opposta (a circa 3 km) è perimetrata l'area destinata agli insediamenti produttivi.

A circa 9 km dall'impianto, in direzione nord-ovest, il PPR traccia il perimetro della grande area industriale del Consorzio Industriale di Villacidro.

Per quanto riguarda le aree produttive storiche, a circa 7 km di distanza dall'area di intervento, il PPR individua l'area del Parco Geominerario storico e ambientale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese (istituito con D.M. dell'16.10.2001, modificato con il D.M. del 08.09.2016).

B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.*

Nessuno.

B.1.2.b – *Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.*

Nessuno.

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Il progetto interferisce per vari aspetti con aree vincolate paesaggisticamente. La criticità più rilevante riguarda le ampie aree del campo 1 e del campo 2 dell'impianto fotovoltaico localizzate all'interno della fascia dei 150 m del Fiume Gora Figuera, vincolato paesaggisticamente dall'art. 17, comma 3, lett. h) delle NTA del PPR (art. 143 del D.lgs. 42/2004).

Le opere di connessione (cavidotto) attraversano le fasce di tutela paesaggistica dei 150 m ricadenti sia sullo stesso Fiume Gora Figuera che sul Canale Ripartitore Basso, anch'esso vincolato dall'art. 17, comma 3, lett. h) delle NTA dal PPR (art. 143 del D.lgs. 42/2004), nonché lambiscono l'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004 del Torrente Leni, iscritto al n. 426 nel Registro delle acque pubbliche - Elenco Principale di Cagliari.

La morfologia del terreno interessato dall'opera si presenta prevalentemente pianeggiante; il paesaggio agrario è fortemente caratterizzato dall'opera dell'uomo, a partire dai confini regolari e pressoché equidistanti dei campi sino alle sistemazioni idrauliche a servizio dell'ampia pianura storicamente coltivata, i cui campi sono spesso diaframmati dalla presenza di frangivento a Eucalyptus.

Le aree di progetto ricadono sui terreni agricoli irrigati e gestiti dai Consorzi di Bonifica del comprensorio Sardegna meridionale e sono classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" destinate a colture erbacee specializzate e ad impianti boschivi artificiali, disciplinate dagli artt. 28-30 delle NTA, che vietano le trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale.

Per quanto sopra si ritiene che il sito proposto per la realizzazione dell'impianto non possa ricadere tra le aree *brownfield* di cui alla D.G.R. 59/90 del 27/11/2020, All. B (aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati), indicate come preferenziali per l'installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili.

Inoltre, nello specifico, l'area dell'impianto ricade parzialmente all'interno di aree classificate come non idonee dalla stessa D.G.R., All. B, Tab. 1:

- fiumi, torrenti, corsi d'acqua, iscritti negli elenchi, e relative sponde o piedi di argini, per una fascia di 150 metri ciascuna;
- fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi di argini, per una fascia di 150 metri ciascuna e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;

nonché tra le aree non idonee (Gruppo 7):

- "aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (...)", in quanto le stesse ricadono interamente in "terreni agricoli irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica", (punto 7.2_Allegato b).

Come riportato nello stesso SIA, l'ISPRA (Portale dell'ISPRA – Sistema Informativo di Carta Natura), classifica l'area del campo agrivoltaico nell'habitat "Aree agricole tradizionali con sistemi di seminativo (...). Si possono riferire qui anche i sistemi molto frammentati con piccoli lembi di siepi, boschetti e prati stabili".

Appare chiaro come le criticità circa l'idoneità dell'area ad accogliere un impianto di fatto fotovoltaico si sommino a quelle riscontrate con la disciplina del PPR, atteso che all'art. 29 vieta le trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale.

Atteso che il progetto agrivoltaico prevede anche un'utilizzazione delle superfici diversa da quella agricola dato che oltre 11 ha saranno occupati dai pannelli fotovoltaici, il SIA non dimostra la rilevanza pubblica economica e sociale dell'intervento. Non sono fornite indicazioni sulle imprese che opereranno all'interno dell'impianto agro-fotovoltaico né sono stati predisposti fascicoli e piani culturali. La relazione agronomica illustra che la nuova destinazione sarà da pascolo libero per il bestiame ovino a prato pascolo polifita permanente, ma non considera la possibilità di un miglioramento fondiario coerente con il riconoscimento di "Aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità" tanto che l'obiettivo prevalente rispetto all'attività agricola sembra essere la produzione di energia elettrica.



L'impianto agrivoltaico proposto comporterebbe una ingiustificata sottrazione della superficie agricola di oltre 11 ha, pari alla superficie occupata dai pannelli, senza che il SIA calcoli le eventuali esternalità da compensare.

Inoltre, stante il mancato adeguamento al PPR degli strumenti urbanistici di Serramanna e Samassi, l'intervento appare in contrasto con l'art. 103 delle NTA laddove, al comma 1, lett-a), la localizzazione di nuove infrastrutture (ciclo dell'energia elettrica) è ammessa se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR (trattasi invece per entrambi i comuni di zona E-agricola).

L'intervento appare in contrasto anche con le successive condizioni di ammissibilità dell'art. 103, che al comma 1, lett-b) stabiliscono che dette infrastrutture dovranno inoltre essere ubicate preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico, mentre l'area in questione rientra tra quelle definite "Aree agricole interessate da produzioni di qualità" della componente "Ambiente e agricoltura" dalla D.G.R. n.59/90 del 27.11.2020, in quanto si tratta di terreni agricoli irrigati e gestiti dai Consorzi di Bonifica. Parimenti, come sopra argomentato, in base alla stessa D.G.R. n. 59/90 dette aree non sono idonee alla ubicazione di FER.

Le dimensioni dell'intervento impongono una attenta valutazione della capacità del contesto di assorbire la realizzazione di un nuovo impianto e rendono necessario valutare mitigazioni e compensazioni anche in considerazione della vicinanza del centro abitato di Serramanna, a meno di 3 km.

Il SIA programma quale mitigazione per la realizzazione del progetto la rinaturalizzazione del fiume Rio Gora Figuera, attraverso l'impianto di una fascia di tamerici in monofila della lunghezza totale di 1.155 ml, stante che ritiene la fascia di tutela paesaggistica del fiume Gora Figuera, gravante su due dei tre campi agrivoltaici in progetto, "non coerente con le nuove forme e i nuovi processi che il paesaggio ha assunto negli ultimi decenni". Prevede inoltre, lungo tutto il perimetro dell'area interessata, l'impianto di una fascia tampone costituita da essenze arboree autoctone.

Circa le misure di compensazione ambientale che saranno a vantaggio della collettività, il SIA ipotizza, durante l'iter autorizzativo, una concertazione con le amministrazioni locali di Serramanna e Samassi che, *"a titolo meramente esemplificativo, potranno riguardare: - realizzazione di un impianto fotovoltaico da 10 kW da installare su una struttura di proprietà comunale; - installazione di 2/4 colonnine di ricarica per veicoli elettrici; - installazione di copertura fotovoltaica in 2 pensiline delle fermate dell'autobus"*.

Si ritiene che le proposte sopra elencate non possano essere considerate misure compensative degli impatti negativi generati dalla sottrazione di terreno agricolo, dalla alterazione e frammentazione del paesaggio agrario e dalla occupazione di aree vincolate paesaggisticamente (fascia dei 150 m dal fiume Gora Figuera), in quanto non commisurate alla dimensione qualitativa.

Circa l'impatto verificato, generato dalla visibilità dell'impianto, la mappa dell'intervisibilità teorica allegata al SIA evidenzia che i campi agrivoltaici saranno visibili entro un buffer di 3 km circa nell'intorno e fino a 10 km in direzione est fino al centro abitato di Villacidro.

Alla p. 67 della "Sintesi non tecnica" viene argomentato che *"l'impatto negativo relativo alla modificazione dello skyline naturale, con conseguente modifica dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, è minimo a causa dello sviluppo prevalentemente orizzontale dell'impianto fotovoltaico"* e che inoltre *"l'effetto 'intrusione' (elementi estranei e incongrui rispetto ai caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici) è da valutarsi moderatamente negativo, in quanto l'impianto si inserisce in un'area agricola seppure non di elevato pregio paesaggistico"*.

Per quanto sopra, sotto il profilo della preservazione del paesaggio agrario, si ritiene che impianti fotovoltaici di questa estensione territoriale, anche se agro-fotovoltaici, non si integrino nel paesaggio circostante in quanto passibili di mutare la sua percezione per numerosi anni oltre ad accentuare, allo stato attuale, l'effetto cumulativo di co-visibilità con altri impianti presenti nel territorio.

Sebbene, al momento, gli impianti esistenti o in istruttoria si trovino ad almeno 3 km di distanza all'area interessata, si ritiene che l'impatto cumulativo potenziale e verificato possa essere di tipo negativo per la preservazione dei paesaggi agrari.



Lo stesso SIA, alle pp. 234-235 del “Quadro di riferimento ambientale” riporta la quantità dei parchi fotovoltaici presenti entro un buffer di 20 Km dall’impianto in proposta, estratto dall’Atlante ATLAIMPIANTI degli impianti del GSE e aggiornati a luglio 2021, segnalando, nell’area vasta di riferimento, numerosi altri progetti fotovoltaici in fase di istruttoria e riconoscendo che gli impatti cumulativi relativi alla realizzazione di impianti fotovoltaici possono essere ricondotti in sintesi alle componenti paesaggio e uso del suolo.

La valutazione proposta circa l’impatto cumulativo potenziale per cui *“è minimo il rischio che si presentino tali impatti cumulativi, in quanto le superfici utilizzate non presentano colture di pregio e non è presente a brevi distanze un numero di impianti simili tale da generare un impatto cumulativo significativo. Inoltre l’altezza dei moduli è tale per cui l’intervento ha la stessa capacità di alterazione visiva di una coltivazione agricola”* appare in contrasto con l’assunto di partenza per cui si riconosce che *“sotto il profilo dell’uso del suolo, una eccessiva estensione degli impianti tale da coprire percentuali significative del suolo agricolo ha certamente un impatto importante”*. Tale impatto, considerata l’estensione del parco in argomento, si sostanzia infatti proprio nella sottrazione di paesaggio agricolo, allorquando, non venendo dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale, l’impianto proposto contrasta con l’art. 29 delle NTA del PPR, in ragione maggiore per l’effetto cumulativo con simili iniziative nell’area medio-vasta.

In prossimità dell’area di studio, sia sul territorio di Serramanna che di Samassi, si registra la presenza di diversi impianti fotovoltaici, anche installati su serre, mentre a breve distanza dalla SE esistente, nonché sul territorio di Villacidro, risultano ulteriori progetti di simili impianti, attualmente in istruttoria o già approvati e in attesa di realizzazione, a cui si aggiungono gli impianti esistenti ed in proposta, all’interno e a ridosso della grande area del Consorzio Industriale di Villacidro, distante circa 8-9 km dall’area di progetto.

La realizzazione del progetto in tale contesto verificato e potenziale è pertanto capace di produrre un cambiamento della percezione del territorio agrario per numerosi anni e comportare rilevanti impatti negativi sull’assetto paesaggistico.

Circa la esplicitazione del percorso progettuale in relazione alle alternative possibili, nel SIA non è presente alcuna alternativa progettuale che commisuri, in termini di costi/benefici ambientali, le criticità del progetto proposto con i vincoli paesaggistici e con la disciplina del PPR con la quale appare in contrasto, nonché con la storica vocazione agricola del territorio comunale di Serramanna.

Il SIA affianca all’alternativa Zero (p. 20 e segg. della “Sintesi non tecnica”) una alternativa tecnologica, scartata perché porterebbe ad un conseguimento molto minore degli obiettivi energetici e ad un aumento degli impatti sulle componenti paesaggio e suolo, nonché una alternativa localizzativa in area produttiva o industriale, di fatto non approfondita con le seguenti motivazioni: *“al fine del raggiungimento degli obiettivi preposti del settore energetico da fonti rinnovabili, tuttavia, il solo utilizzo delle aree industriali non sarà sufficiente. (...) E’ necessario, dunque, per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, coinvolgere aree non solo industriali ma anche agricole con scarso pregio agronomico e adeguate caratteristiche”*.

L’area in argomento è irrigata e gestita dai Consorzi di Bonifica del comprensorio Sardegna meridionale e, per quanto al momento non utilizzata per colture di pregio, non può considerarsi un’area agricola di scarso pregio agronomico; non è stata pertanto dimostrata l’impossibilità di localizzazione alternativa. La scelta del sito appare perciò dettata prevalentemente dalla morfologia del terreno e dalla presenza di una rete infrastrutturale esistente per cui, considerato quanto proposto nel piano agronomico (da pascolo libero per il bestiame ovino a prato pascolo polifita permanente), sembrerebbe che l’obiettivo principale del progetto sia la realizzazione del nuovo impianto di produzione da energia rinnovabile, piuttosto che il contribuire al rafforzamento della produzione colturale del territorio, che avrebbe consentito al progetto di superare le condizioni di ammissibilità dettate dall’art. 29 delle NTA del PPR.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall’intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l’opera in progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, stanti le criticità di sopra evidenziate, si deve rilevare che l’interferenza con aree tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 di cui art. 142, comma 1 lett. c) e all’art. 143 (art. 17, comma



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

3, lettera h) delle NTA del PPR) e la non conformità con la disciplina del PPR circa l'utilizzazione delle aree ad utilizzazione agro-forestale (art. 29 delle NTA) concorrono a rendere la presente proposta non sostenibile paesaggisticamente, anche in relazione all'impatto cumulativo verificato e potenziale con simili impianti esistenti ed in progetto nell'area medio-vasta di riferimento, e pertanto il progetto presentato è da valutarsi negativamente.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche ed economico-sociali che legittimino la trasformazione di una zona ad utilizzazione agro-forestale in un impianto di produzione energetica occupato per una superficie pari ad 11 ha da strutture fotovoltaiche (art. 29 delle NTA del PPR).

Sarà comunque da evitarsi l'installazione dei pannelli fotovoltaici a terra all'interno della fascia dei 150 m dal corso d'acqua Riu Gora Figuera, tutelata paesaggisticamente e peraltro riconosciuta non idonea alla ubicazione di FER dalla D.G.R. n.59/90 del 27.11.2020, così come anche sono riconosciute non idonee le aree gestite dai Consorzi di bonifica, atteso che le indicazioni della D.G.R. indirizzano l'installazione di FER su aree in assenza di vincoli paesaggistici ed in coerenza con la disciplina del PPR.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo.

Nello specifico, il presente parere consegue dagli esiti dell'istruttoria relativa all'area funzionale paesaggio che rimanda a diverse valutazioni in caso di superamento delle criticità riscontrate, considerato anche che dall'istruttoria dell'area funzionale patrimonio archeologico emerge la necessità di attivare la procedura di cui all'art. 25, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 in relazione al campo 3, con l'esecuzione di saggi preliminari.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consentono la compiuta redazione, è esaustiva e contiene pressoché le medesime informazioni del SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento.

La Relazione paesaggistica è redatta per l'intervento nel suo complesso.

Si riscontra l'ulteriore analisi delle zone disciplinate a vario titolo dalle NTA del Piano Paesaggistico Regionale presenti nell'area vasta:

- a circa 6 km a sud del sito, è perimetrata l'oasi permanente di protezione faunistica del Consorzio interprovinciale di frutticoltura, (in comune di Villasor);
- a circa 9 km a nord-est del sito è presente l'area di interesse comunitario (SIC) di M. Mannu e M. Ladu.

Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, si comunica che le criticità e le interferenze con i vincoli e la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

La localizzazione degli interventi in aree sottoposte a disciplina di tutela ed in contrasto con essa, in quanto un'ampia parte dei campi 1 e 2 obliterano la fruibilità paesaggistica di beni tutelati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 (art. 17, comma 3, lettera h) delle NTA del PPR), l'eccessivo consumo di territorio a svantaggio della conservazione del paesaggio agricolo dovuto alla prevista estensione dell'impianto,



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

l'impatto cumulativo verificato e potenziale con simili impianti esistenti ed in progetto, rendono la presente proposta non sostenibile paesaggisticamente.

Diversa sarebbe stata la valutazione di una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative localizzative e dimensionali individuando, tra più soluzioni possibili, quella che avesse superato in misura maggiore le criticità sotto il profilo paesaggistico.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

-area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Chiara Pilo, e-mail: chiara.pilo@cultura.gov.it;

-area funzionale paesaggio e beni architettonici: arch. Paolo Margaritella, e-mail: paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico
dott.ssa Chiara Pilo




IL TECNICO ISTRUTTORE

Area funzionale beni architettonici e paesaggio
arch. Gabriela Frulio



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale beni architettonici e paesaggio
arch. Paolo Margaritella



La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(Documento firmato digitalmente)



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite e-mail.
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43,
comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47,
commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto:

[ID_VIP: 8296] Comuni di Serramanna e Samassi (Provincia del Sud Sardegna) - Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 25,82 MW denominato "Serramanna 1" e delle relative opere di connessione alla RTN. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006. Proponente: Tintoretto S.r.l.

Con riferimento all'istanza in oggetto lo scrivente Servizio ha esaminato, sotto il profilo della tutela archeologica, la nota prot. 1089 del 13.01.23 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (di seguito "Soprintendenza") ha espresso le proprie valutazioni di competenza.

In detta nota, premesso che la relazione di archeologia preventiva di cui all'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, redatta prima della data di entrata in vigore del DPCM 14 febbraio 2022 recante "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico", risulta carente in quanto priva della carta della visibilità e della carta del potenziale rischio archeologico, la Soprintendenza comunica che un'adeguata valutazione del rischio archeologico può tuttavia essere fatta grazie soprattutto ai risultati della ricognizione sul campo.

In particolare, si segnala la presenza di un'area di dispersione di materiale archeologico nel settore orientale del campo 3, UR 4, «*verosimilmente riconducibile alla presenza di un insediamento o una necropoli di età romana imperiale*», per la quale è stata avanzata una proposta progettuale che prevederebbe la riduzione dei filari di pannelli nel campo 3.

Tale proposta progettuale, che risparmierebbe esclusivamente la zona coincidente con l'area di dispersione del materiale archeologico in superficie, non risulta però accettabile dal momento che «*non consente di escludere completamente la presenza di contesti e/o strutture archeologiche sepolte nelle vicinanze dell'area di dispersione di materiale archeologico e soprattutto non permette di valutare l'impatto complessivo, anche indiretto, dell'impianto agrivoltaico rispetto all'eventuale presenza di beni archeologici nell'UR4*».

A ciò si aggiunge il fatto che detto campo è inserito in un paesaggio archeologico denso di testimonianze, di seguito meglio descritte:

- insediamento romano Santu Deus (comune di Serramanna), distante circa 360 m a Est;
- insediamento romano di San Giorgio (comune di Serramanna), distante circa 840 m a Sud/Est;
- insediamento romano di Santa Giuliana (comune di Serramanna), distante circa 1500 m a Sud/Est;
- insediamento romano di S'Ortu 'e Pizzu (comune di Serramanna), distante circa 1300 m a Sud/Est;
- nuraghe Su Muntonali (comune di Serramanna), distante circa 1550 m a Sud.

Di conseguenza, considerato l'alto potenziale archeologico del campo 3, la Soprintendenza ritiene necessario attivare, ai sensi all'art. 25, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico mediante la realizzazione di saggi in numero e ampiezza sufficienti a garantire un'adeguata campionatura del terreno e a verificare la natura del deposito archeologico e la sua reale estensione.

Per quanto concerne invece la valutazione relativamente ai campi denominati 1 e 2 e alle altre zone di intervento (tracciato dei cavidotti e sottostazione elettrica di nuova realizzazione), la Soprintendenza ritiene che il rischio di rinvenimenti archeologici fortuiti possa essere considerato basso sulla base del noto, «*sebbene occorra tener presente la ricchezza di testimonianze archeologiche del contesto territoriale in cui si inseriscono le opere*».




Considerate le motivate argomentazioni della Soprintendenza territorialmente competente, lo scrivente Servizio concorda sulla necessità di effettuare le verifiche richieste per il campo 3, ribadendo che il parere definitivo non può che essere subordinato agli esiti delle indagini archeologiche preventive.

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. Amalia Faustoferri – Servizio II
(tel. 06/67234667 – amalia.faustoferri@cultura.gov.it)



per IL DIRIGENTE *ad interim* DEL SERVIZIO II
dott. Elena Calandra
Il Funzionario delegato
dott. Carla Buoite
(delega prot. 1587-A del 17.01.2023)





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 8296] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (COMUNI DI SERRAMANNA E SAMASSI) – Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato “SERRAMANNA 1”, della potenza di 25,82 MW e delle relative opere di connessione alla RTN.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC
Proponente: Tintoretto S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 5059 del 27/10/2022, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 1089 del 13/01/2022 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero della transizione ecologica, considerato che l'area interessata dal progetto in esame non è gravata da nessun bene culturale architettonico e che le criticità evidenziate riguardano la tutela paesaggistica e archeologica, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente

